

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico  
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 31742/2010 RGAC e vertente

**TRA**

Bova Antonio, elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Dorso 16 presso l'avv.  
Michele Marra, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine  
dell'atto di citazione

**ATTORE**

**E**

Guzzo Augusto, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli alla Via Alcide De  
Gasperi 44 presso l'avv. Salvatore Guzzo, dal quale è rappresentato e difeso come da  
procura a margine della comparsa di risposta

Porto Roberto, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli alla Via Napoli 104  
presso l'avv. Michele Capasso, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a  
margine della comparsa di risposta

**CONVENUTI**

**Oggetto:** Risarcimento danni da responsabilità professionale

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Con sentenza 516/2007 il Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere dichiara  
Bova Antonio colpevole del reato di estorsione aggravata di cui era accusato  
unitamente a Bova Giovanni "perché, in concorso tra loro, con Persechino Michele –  
per il quale si è proceduto autonomamente - e con altre persone, avvalendosi della  
forza d'intimidazione dell'organizzazione camorristica denominata *Clan LA  
TORRE*", effettuando nei confronti del titolare dell' *Antico Caseificio dei Mazzoni*  
Paolo Franco, reiterate richieste, fatte sia di persona che con il mezzo del telefono, di



consegnare somme di denaro *agli amici di Mondragone*, accompagnate da minacce di far saltare in aria il caseificio e di attentare all'incolumità fisica sua e dei suoi familiari, costringevano il predetto Paolo Franco, a versare una somma di lire 3.500.000 ... Reato commesso in Mondragone ed accertato il 26.07.2001" e lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, interdicensolo altresì in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena principale; assolve Bova Giovanni (fratello di Bova Antonio) per non aver commesso il fatto. La condotta estorsiva per la quale viene condannato Bova Antonio, si è sostanziata secondo il Tribunale in due telefonate effettuate in data 2/7/2001 da una cabina telefonica di Mondragone e dirette al Paolo, a distanza di mezz'ora l'una dall'altra (ore 15.13 ed ore 15.42); tali telefonate sono state intercettate dai Carabinieri in funzione di PG, e classificate coi nn. 163 e 169, e due ufficiali di PG, Ciervo Marco ed il maresciallo Russo Fabio, hanno ritenuto di riconoscere la voce dell'autore delle minacce telefoniche come quella dell'imputato Bova Antonio; allora la PG ha chiesto di sottoporre le registrazioni a perizia fonica, ed il PM ha nominato un proprio CT nella persona dell'ing. Porto Roberto, il quale ha comparato la voce del parlante di ciascuna delle due telefonate di cui si è detto, con le voci di Bova Antonio e di Bova Giovanni registrate nel corso di colloqui telefonici effettuati dai due imputati mentre erano detenuti presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere; il CT ing. Porto ha ritenuto di identificare la voce del parlante, autore delle minacce estorsive nelle telefonate 163 e 169, in quella di Bova Antonio; l'ing. Porto è stato escusso nel corso del processo, e tra l'altro ha chiarito, come si legge nella sentenza, "che il materiale a disposizione – in particolare la registrazione delle telefonate estorsive – era adeguato a consentire l'espletamento dell'accertamento tecnico: superiore a due minuti di durata ed a 20 decibel. ... Comunque ... ciò che occorre è un materiale significativo, dal quale sia possibile estrapolare *le formanti delle cinque vocali*. A ben vedere l'analisi oggettiva, a mezzo spettrografo, evidenzia delle differenze assolutamente marginali (nell'ordine di 0, -1, - 2: cfr. fo. 36 della relazione) mentre con la voce di Bova Giovanni i valori risultano assolutamente differenti ... ."; stessa conclusione utilizzando il "metodo soggettivo". Di fronte alle critiche mosse alla relazione del CT del PM da parte del CT della difesa, il Tribunale ha nominato un perito fonico nella persona del dr. Augusto Nuzzo, il quale utilizzando il medesimo saggio fonico ed applicando il criterio elettroacustico, quello spettrografico e quello linguistico, ha concluso anche lui che le minacce nelle telefonate 163 e 169 erano state proferite dalla voce di Bova Antonio, ed ha escluso che si trattasse invece della voce di Bova Giovanni; nel corso dell'esame dibattimentale il perito dr. Guzzo ha spiegato "come il materiale a disposizione fosse sufficiente sia per qualità che per quantità". La decisione del Tribunale si è fondata su "l'esito dell'accertamento condotto da Porto e Guzzo" per concludere: "Dunque, Bova Antonio telefonò a Paolo Franco"; il Tribunale ha poi utilizzato come riscontro degli accertamenti tecnici, il ravvisamento acustico da parte degli ufficiali di PG e quanto narrato dall'altro imputato Persechino Michele, giudicato separatamente (il quale peraltro aveva riferito che Bova Giovanni gli aveva confidato di essere stato lui l'autore delle telefonate estorsive: ma il



Tribunale ha ritenuto di poter superare tale dato, anche in base agli accertamenti tecnici dell'ing. Porto e del dr. Guzzo).

In data 26/6/2007 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del PM, ordina che Bova Antonio venga cautelativamente custodito in carcere, in relazione alla condanna a lui inflitta con la sentenza 516/2007; l'imputato si rende latitante, e viene arrestato il 5/2/2008 per essere poi recluso presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Con sentenza del 30/1/2009 la Corte di Appello penale di Napoli riforma totalmente la sentenza 516/2007 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, assolvendo Bova Antonio dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, ed ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa, il che avviene quello stesso giorno. La Corte di Appello fonda la propria decisione sulla relazione di un nuovo perito da essa nominato, il dr. Cupperi Antonino, il quale ha utilizzato un saggio fonico della voce di Bova Antonio da lui stesso raccolto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ha utilizzato "sistemi particolarmente avanzati" indicati nella sentenza, e proceduto all'ascolto soggettivo in ambiente digitale ed ottico, per applicare quattro metodi d'indagine: due di questi, spettrogrammi e formanti, hanno consentito di concludere, come si legge nella sentenza della Corte di Appello di Napoli, "che la media delle formanti del reperto costituito dalle conversazioni intercettate presentava valori notevolmente più alti rispetto al saggio fonico sì da escludere che la voce dell'anonimo parlatore fosse riconducibile a Bova Antonio"; il perito di appello sotto il profilo metodologico ha precisato che il materiale a disposizione (le registrazioni delle telefonate estorsive) era sufficiente ad indagare l'identità del parlante. In data 16/5/2009 la sentenza del 30/1/2009 della Corte di Appello penale di Napoli, n. 703, diviene irrevocabile.

Bova Antonio ha convenuto Porto Roberto e Guzzo Augusto nel presente giudizio, chiedendo di condannarli a risarcire i danni da lui subiti per avere i convenuti redatto le loro relazioni peritali con negligenza ed imperizia, causando quindi la sua condanna in primo grado e la sua detenzione per mesi 11 e giorni 24 – danno da perdita del posto di lavoro, danno biologico, danno morale, alla vita di relazione, all'affetto dei suoi cari, il tutto da liquidare in euro 252.166,72 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Si sono costituiti entrambi i convenuti, ciascuno chiedendo di rigettare la domanda proposta nei propri confronti, e chiedendo di condannare l'attore a risarcire i danni ex art. 96 cpc; nel corso del giudizio sono stati escussi testimoni e sono state espletate due consulenze tecniche d'ufficio successive, dal dr. Mariano Pitzianti e dal dr. Giovanni Nappa, ciascuno dei quali ha anche reso relazione suppletiva; ora la causa va decisa.

L'art. 64 cpc dispone: "Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti



che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.”. Non è immediatamente chiaro se anche per essere obbligato a risarcire i danni, oltre che per subire la sanzione penale, il consulente tecnico debba essere incorso in colpa grave; in Cass. 11474/1992, in motivazione e come obiter dictum, si legge: “L'art. 64, secondo comma, cod. proc. civ. disciplina, sia per l'aspetto civilistico che per quello penalistico, la responsabilità del consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, ha riguardo, cioè, sotto il profilo civilistico, alla responsabilità aquiliana per fatto illecito del consulente.”, cioè afferma che vi sia responsabilità aquiliana solo in caso di colpa grave del consulente tecnico, mentre la giurisprudenza successiva conferma che la responsabilità del CT sia extracontrattuale (da ultima Cass. 13010/2016), mentre non si esprime sul grado di colpa rilevante (anche lieve, o solo grave). Essendo quella del CT una responsabilità extracontrattuale, non si applica però l'art. 2236 cc per il quale “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”, perché si tratta di una norma dettata per il rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale. Del resto, l'ultimo periodo dell'art. 64 cpc non fa riferimento alla colpa grave, e non c'è una specifica ragione per ritenere che, se l'illecito penale è integrato solo in caso di colpa grave, ciò valga anche per l'illecito civile; del resto, nella motivazione di Cass. 13010/2016 si esclude espressamente che il perito in quel caso fosse incorso anche in colpa lieve, il che implica che sia stata considerata in ipotesi rilevante pure tale forma di responsabilità. Pertanto, anche il CT che incorra in colpa lieve deve risarcire i danni. La norma, per come formulata, è applicabile anche al perito nominato in un processo penale, sia perché non c'è ragione di ravvisare una diversa responsabilità dei periti (CTU nominati nel processo penale), sia perché come si è visto lo stesso art. 64 cpc stabilisce che al CT si applicano le disposizioni del cpp relative ai periti, con ciò equiparando sostanzialmente le due figure. Quanto al consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, Cass. 30786/2011 ha affermato “il consulente tecnico del pubblico ministero concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.”, quindi anche a lui deve estendersi il principio di responsabilità fissato dall'art. 64 cpc.

Non può dubitarsi che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere abbia condannato Bova Antonio sulla base della consulenza tecnica dell'ing. Porto e della perizia del dr. Guzzo, così come la Corte di Appello di Napoli lo ha assolto perché non ha ritenuto attendibili le conclusioni raggiunte dell'uno e dall'altro; quindi sia l'uno che l'altro, o entrambi, possono con la loro condotta colposa nell'espletare l'incarico concorso a causare il danno lamentato dal Bova in questa sede.

Nella relazione del perito penale dr. Guzzo si indica che le due telefonate di cui si discute, contengono audio utile per la perizia fonica rispettivamente di 10” circa (conversazione 163) e 12” circa (conv. 169). Come spiegato dal CTU dr. Nappa, a tali durate dev'essere sottratta statisticamente una percentuale compresa tra il 30% ed il 40%, pari all'intervallo naturale o intenzionalmente posto tra le singole parole – per



cui, applicandosi la percentuale più bassa, si giunge ad una durata utile di 7 secondi nella conv. 163 e di 8,4 secondi nella conv. 169; il primo CTU dr. Pitzianti ha indicato valori di audio utile effettivo sostanzialmente analoghi, di 8,27" e di 9.01"; peraltro il dr. Guzzo afferma che nella telefonata 169 la voce del parlante sia stata volutamente falsata dal parlante (l'autore delle minacce), e solo quando dice "eh, va bé, ciao" – ossia all'ultima frase pronunciata - la voce torni spontanea: ciò diminuisce ulteriormente il materiale audio utilizzabile in questa telefonata, anzi, lo riduce ad una sola brevissima frase. Nella relazione del perito dr. Guzzo Augusto è contenuta una relazione di analisi linguistica effettuata dalla dr.ssa Guzzo Siria, in cui riferendosi alle telefonate di cui si discute, l'esperta scelta come collaboratore dal perito afferma: "Benché il materiale audio esaminato consista di due registrazioni telefoniche di breve, anzi brevissima, durata – motivo per cui in altre circostanze non esiterei a dichiararlo materiale non sufficiente per un'analisi linguistica attendibile – le due registrazioni telefoniche di voci certe avvenute in penitenziario hanno invece rilevato elementi distintivi importanti che meritano d'esser analizzati ed illustrati, lasciando poi a chi di dovere il compito di reputarli attendibili o rilevanti ai fini giudiziari"; poi, dopo avere analizzato le voci note dei due imputati e le due registrazioni, conclude sostenendo "un alto grado di positività nei riguardi ... di Bova Antonio". Il perito nominato dalla Corte di Appello di Napoli, dr. Cupperi, a pag. 14 della propria relazione precisa che nell'analizzare il reperto A, ossia le due telefonate il cui autore andava identificato, "Considerando la ridotta quantità di dati delle singole conversazioni si rende necessario adottare l'ipotesi, non confermabile per via scientifica, che siano state effettuate dalla stessa persona"; inoltre, definisce di qualità medio bassa la qualità dell'audio delle due telefonate intercettate, tanto da rendere impossibile comparare la forma d'onda delle voci contenute nelle registrazioni delle due telefonate, e quella del saggio fonico della voce di Bova Antonio da lui stesso raccolto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere; viceversa, dopo aver registrato ben 267 parametri dal proprio saggio fonico, confronta i valori ottenuti con quelli per 3 formanti estratte dalla due telefonate, e ne verifica l'incompatibilità tra telefonate e voce di Bova Antonio. Il CTU Mariano Pitzianti evidenzia la ridotta quantità di dati estraibili dalle conversazioni intercettate, in termini di parole, frasi, fonemi; sottolinea la scarsa qualità delle intercettazioni registrate "non idonee per un'analisi di comparazione strumentale tra voce certa e voce ignota"; e precisa che, considerato quanto sopra "si sarebbe potuto addivenire ad un giudizio qualitativo di probabilità solo su un numero minimo di vocali campione, estraibili da brevi segmenti audio – parlato, per effettuare quindi una misurazione strumentale di poche vocali. In tal modo si sarebbe potuta ottenere una media matematica di probabilità per una valutazione di verosimiglianza su scala valori che, comunque, non poteva offrire un risultato di maggior valore scientifico se non quello cui ebbe a pervenire realmente con la propria analisi il dr. Antonino Cupperi". Il CTU dr. Nappa, posto che non si possono sommare i materiali contenuti in ciascuna delle due telefonate intercettate (perché non è sicuro che siano state compiute dalla stessa persona), ha spiegato che da una registrazione di durata inferiore a 10 secondi non si possono estrarre informazioni sufficienti per stabilire che la voce registrata



provenga dalla stessa persona la cui voce è sicuramente identificabile in registrazioni di durata maggiore; ha citato letteratura sul punto della soglia minima di periziabilità del reperto fonico, per durata ed anche per qualità, ed ha specificato che un'analisi affidabile basata sul metodo delle formanti (frequenze caratteristiche della voce) deve basarsi su circa 80 parametri, i quali evidentemente non si possono estrarre da un campione che duri meno di 10 secondi, e nello specifico non risulta siano stati estratti. Per contrastare le affermazioni del CTU dr. Nappa, non è stata addotta una specifica letteratura contraria (ossia tendente a stabilire una soglia inferiore: la difesa del convenuto Guzzo ha solo sottolineato che molti autori non pongono il problema della soglia minima, il che però non dimostra che la questione della durata minima della registrazione non sussista); e non è stato negato che sia necessario raccogliere un certo numero di parametri acustici per effettuare l'analisi delle formanti, affermazione peraltro supportata dal CTU dr. Nappa facendo presente che sarebbe preferibile utilizzare le sole vocali toniche (sulle quali cade l'accento: sono più rappresentative delle altre), sarebbero invece da non preferirsi le vocali costituenti dittonghi (comportano un glissando), e comunque le vocali in lingua italiana sono più di 5 (il che aumenta il numero di parametri da considerare). Il CTU dr. Nappa ha anche specificato che non vi sono motivi per ritenere che, in questo particolare caso, le caratteristiche della voce da identificare fossero tali da consentire di utilizzare anche registrazioni di durata inferiori ai 10 secondi: il parlatore anonimo ha una velocità di eloquio normale, non esprimendo in pochi secondi una notevole quantità di parole, e non presenta particolari caratteristiche vocali.

In sostanza, il CTU dr. Nappa ha dimostrato tramite letteratura e considerazioni tecniche specifiche che le due telefonate – il cui materiale va considerato singolarmente, non essendo dimostrato che siano state effettuate dalla stessa persona – contenevano materiale troppo scarso per essere sottoposto a perizia. Il CT ing. Porto non ha proprio considerato l'effettiva durata utile delle registrazioni; egli si è avvalso di un metodo soggettivo non riproducibile, relativamente al cui utilizzo non ha fornito specifiche, e di un metodo oggettivo con spettrografo, fornendo uno spettrogramma della voce anonima, ma indicando un numero troppo basso di parametri (15 anziché 80, come evidenziato dal CTU dr. Nappa), ed inoltre senza specificare come abbia ottenuto quei valori (da quali vocali di quali parole o frasi) come pure evidenziato dai CC.TT.UU. Pitzianti e Nappa; lo stesso perito Guzzo ha rilevato che il Porto non ha indicato l'apparecchiatura elettronica da lui utilizzata, dunque i dati riportati nella sua relazione non sono verificabili. Il perito Guzzo ha considerato l'effettiva durata delle telefonate anonime, ed anzi per una delle due ha asserito che l'unica frase pronunciata con voce non contraffatta sia stata l'ultima, il che rende di fatto inutilizzabile tale telefonata, non potendosi adoperare solo una frase ai fini peritali; ha utilizzato per verificare l'identità del parlante un metodo elettroacustico, un'analisi spettrografica ed un metodo linguistico; dei primi due sistemi non ha fornito risultati obiettivamente riscontrabili, come pure rilevato dai CTU Pitzianti e Nappa, mancando ogni dato oggettivo nella sua relazione o in allegati alla stessa, salvo due tabelle che riportano ciascuna 8 parametri, ciascuno corrispondente al valore espresso in debite di una determinata frequenza – ma il CTU dr. Nappa ha osservato che



L'identificazione vocale non può basarsi solo sull'ampiezza, essendo tale caratteristica utile invece soprattutto in campo medico; per il resto, mancano dati; per quanto concerne l'analisi linguistica, come si è vista la stessa ausiliaria del perito Guzzo ha evidenziato che i reperti della voce anonima erano troppo brevi per consentire un'analisi linguistica, aggiungendo che invece le voci dei due fratelli Bova registrate in penitenziario presentavano elementi distintivi importanti da esaminare ed illustrare – ma poi, contraddittoriamente, ha confrontato le voci note con le telefonate anonime, giungendo a conclusioni logicamente inficiate dalla sua stessa premessa, visto che anche la presenza di specifici elementi identificativi nelle voci note non può consentire di identificare le stesse con una registrazione troppo breve per poter essere sottoposta ad analisi linguistica: o almeno tale contraddizione non viene spiegata. Va inoltre detto che sia l'ing. Porto che il dr. Guzzo hanno utilizzato come materiale di comparazione delle registrazioni a loro volta, pur di durata sufficiente, ma di cattiva qualità, mentre come evidenziato dal CTU dr. Nappa avrebbero dovuto effettuare un saggio fonico; è vero che il perito Guzzo chiese al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di poter raccogliere un saggio fonico, e il Tribunale glielo negò, ma se non disponeva di materiale idoneo per la comparazione, come suggerisce il CTU dr. Nappa, avrebbe dovuto dichiarare al Tribunale di non poter procedere alla perizia. Un saggio fonico lo raccolse invece il perito della Corte d'Appello dr. Cupperi, il quale, utilizzando le poche informazioni che ritenne di poter estrarre dalle telefonate anonime, ha escluso di poter identificare la voce dell'anonimo con quella di Bova Antonio; da quanto si è esposto, comunque, pur potendo giungere ad escludere l'identità delle voci, il perito della Corte di Appello non avrebbe potuto invece giungere a giudicare compatibili le due voci; va pure detto che, come lo stesso perito Guzzo criticò il materiale contenuto nelle registrazioni di provenienza certa perché di scarsa qualità (raccolto in ambiente eccessivamente riverberante) ma poi lo utilizzò, così il perito Cupperi ha effettuato come saggio fonico delle registrazioni ambientali e non telefoniche, cioè materiale non omogeneo rispetto a quello da periziare, e per questo è stato criticato dalla difesa di parte convenuta. C'è da aggiungere che, come pure evidenziato dal CTU dr. Nappa, né il CT Porto né il perito Guzzo hanno fornito una valutazione probabilistica della identificazione, tenendo presente quanto le caratteristiche simili tra la voce di Bova Antonio e quella dell'anonimo fossero tipiche all'interno di una certa popolazione (valutazione, tra l'altro, che rende necessario come detto acquisire molti parametri per individuare diverse somiglianze, in numero tale da identificare con una certa sicurezza una singola voce all'interno di un campione di popolazione). Come si vede, dalla relazioni peritali di Porto e Guzzo non emerge alcun elemento che consenta di ritenere il materiale utilizzato da CT del PM e perito del Tribunale sufficiente per giungere ad identificare la voce delle due telefonate anonime con quella di Bova Antonio. In conclusione, vi una colpa dei due convenuti nello svolgere l'attività che condusse alla condanna di Bova Antonio. Di fronte ai dati tecnici emersi dalle relazioni peritali in atti, appaiono irrilevanti le deposizioni testimoniali raccolte da periti e CT di parte.



Il danno risarcibile. Non può essere risarcito il periodo durante il quale il Bova si è volontariamente sottratto alla esecuzione della custodia cautelare in carcere: la latitanza è stata una sua scelta, illegittima perché comunque avrebbe dovuto rispettare l'ordinanza cautelare sino a che non fosse stata revocata, e l'attore non può chiedere di essere risarcito dai convenuti delle conseguenze di una sua scelta illegittima. Per quanto concerne il periodo di ingiusta detenzione, si versa nella ipotesi prevista dall'art. 314 cpp: "Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave."; nel caso previsto dall'art. 314 cpp è lo Stato a dover indennizzare la vittima dell'errore giudiziario, ma nulla esclude che vi sia anche un altro soggetto, responsabile dell'errore, tenuto a risarcire il danno; è documentato che l'attore ha chiesto allo Stato di essere indennizzato per l'ingiusta detenzione, ma non risulta che il procedimento si sia concluso; naturalmente, la vittima non potrà duplicare il risarcimento, ma ciò attiene alla eventuale fase esecutiva, dovendosi i due odierni convenuti essere sostanzialmente considerati condebitori in solido, e non potendo il creditore incassare dai diversi condebitori una somma complessivamente superiore a quella cui abbia diritto. Il risarcimento base per la detenzione può essere parametrato all'indennizzo previsto dagli artt. 314 e 315 cpp, ed in base alla interpretazione di Cass. penale 42510/2009 liquidato in euro (235,82/giorno x 360 giorni di reclusione = ) 84.895,20 per danno non patrimoniale; tale somma ingloba il danno morale per la ingiusta sentenza di condanna, e non c'è motivo di "personalizzare" il risarcimento in una somma maggiore: bisogna considerare, nel valutare il danno, che comunque dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emerge che Bova Antonio partecipava alle attività criminose del clan camorristico La Torre, come custode di un deposito in cui si rifugiavano due latitanti armati, ed in cui era custodita un'automobile rubata e contenente bottiglie incendiarie; a casa sua si svolgevano le riunioni del clan per pianificare l'attività criminosa, ed a volte lui partecipava; in questo contesto, l'afflittività di una ingiusta sentenza è inferiore a quella che patisce un soggetto completamente estraneo ad ambienti criminali ed in particolare all'associazione che ha realizzato la condotta criminosa per la quale è stata subita la condanna ingiusta. I certificati medici prodotti da parte attrice che documentano uno stato ansioso depressivo non sono idonei a dimostrare che tale condizione derivi dalla vicenda per cui è causa, in mancanza di altri elementi in tal senso. Per quanto concerne il danno da perdita del posto di lavoro, l'attore avrebbe potuto avvalersi della facoltà di essere reintegrato nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione, fissato dall'art. 102 bis cpp, ma non lo ha fatto, per cui è sua la responsabilità della perdita definitiva del posto; va invece risarcito per non aver potuto svolgere il lavoro documentato sino al 2006, avendo perso la possibilità di fruire di una retribuzione mensile di euro 1.451 per 19 mesi dall'ordinanza di custodia in carcere alla scarcerazione (in questo caso la latitanza si considera, perché se anche si fosse consegnato non avrebbe lavorato), per un totale di euro 27.569 (ed anche se fosse stato reintegrato nel posto di lavoro, non avrebbe avuto diritto ad essere retribuito per



il periodo non lavorato: o almeno, su questo non punto non è stato specificamente argomentato in contrario). Infine, va riconosciuta all'attore la somma forfettaria di euro 10.000 per le cospicue CT di parte da lui fatte espletare per difendere la propria posizione in sede penale. Complessivamente i convenuti vanno condannati a pagare la somma di euro (84.895,20 + 27.569 + 10.000 =) 122.464,20; oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 30/1/2009 alla presente pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 30/1/2009 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Si ripete che questa liquidazione non si somma all'eventuale indennizzo per futura detenzione del quale il Bova dovesse in futuro fruire da parte dello Stato, non potendo ricevere le stesse somme per gli stessi titoli dallo Stato e dagli odierni convenuti (anche se quello qui liquidato è un risarcimento, lo Stato invece liquiderà un indennizzo: ma non si possono sovrapporre). Naturalmente, questo esito esclude che possano essere accolte le riconvenzionali dei convenuti. Si fa inoltre presente che questo giudizio non può essere sospeso in attesa che si definisca il procedimento penale derivato da una denuncia sporta dalla parte convenuta nei confronti dell'attore, del di lui difensore, del primo CTU, dei CC.TT. di fiducia dell'attore nel processo penale: il secondo non è pregiudiziale al primo.

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 31742/2010 rgac tra: Bova Antonio, attore; Porto Roberto e Guzzo Augusto, convenuti; così provvede:

- 1) Condanna i convenuti in solido a pagare all'attore la somma di euro 122.464,20; oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 30/1/2009 alla presente pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 30/1/2009 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
- 2) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio e dei supplementi, così come liquidate nei decreti emessi in corso di causa, previa documentazione dell'esborso;
- 3) Liquidata il compenso al CTU Giovanni Nappa per la relazione suppletiva con separato decreto;
- 4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in euro 700 per esborsi ed euro 14.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Michele Marra.

Così deciso in Napoli in data 20/12/2016 Il giudice unico

